



SCHEMA CONTRATTO

Tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro n. 3901, C.F. 80007580279, qui rappresentata da nato/a a (..) il/....., domiciliato/a per la carica presso, nella sua qualità di Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie autorizzato/a alla stipula del presente contratto, ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997, e della D.G.R. n.del.....;

e

il dott nato/a a il/....., C.F. e residente in,

PREMESSO

- che la Regione del Veneto – Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie (di seguito Regione) partecipa, in qualità di Partner progettuale 2, al progetto “Shared Culture – Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso” (di seguito Shared Culture) - cod. CB016, ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n. 1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 - 2013;
- che il progetto Shared Culture prevede lo svolgimento di una serie di attività le quali si pongono l'obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale condiviso dell'area transfrontaliera;
- che la Scheda progettuale prevede, nel WP.6, a carico della Regione, attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati progettuali ed è interesse della Regione realizzare una serie di pubblicazioni, dirette a promuovere e valorizzare i risultati delle attività citate nonché una collana di guide relative ai musei archeologici dell'area progetto;
- che, con decreto dirigenziale n. 56 del 22 agosto 2013, il Dirigente dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie ha avviato l'affidamento ad un operatore esterno del servizio di analisi osteologica di scheletri delle necropoli nord-orientale e meridionale di Padova, per la redazione dello studio “Al di là dei fiumi: le sepolture della prima Padova”, pubblicazione scientifica sulle sepolture nella Padova protourbana e urbana (fine IX-VIII secolo a.C.);
- con nota n. prot. n. 365980 del 3 settembre 2013, l'operatore economico dott. con residenza in, C.F. è stato invitato a formulare una proposta di preventivo, sulla base della stima dell'importo complessivo del servizio pari ad € 7.800,00, comprensivo di ogni prestazione e spese generali, IVA ed oneri esclusi;
- con nota n. prot. n. 380459 del 12 settembre 2013 l'operatore interpellato ha inviato la propria offerta, per un importo pari a dichiarando la propria disponibilità a svolgere il servizio in oggetto e trasmettendo la documentazione richiesta;
- con Decreto n..... del, il Dirigente dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie, valutata l'idoneità e la qualificazione dell'operatore interpellato a svolgere le prestazioni richieste, ha individuato l'operatore economico dott..... (di seguito “affidatario”) quale soggetto affidatario del servizio, assumendo il relativo impegno di spesa.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. L'affidatario si obbliga a svolgere il servizio di analisi osteologica per la redazione dello studio "Al di là dei fiumi: le sepolture della prima Padova", pubblicazione scientifica sulle sepolture nella Padova protourbana e urbana (fine IX-VIII secolo a.C.), nell'ambito del WP 6 della scheda di progetto di "Shared Culture – Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" cod. CB016 ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 – 2013.
2. La citata attività ha ad oggetto, nello specifico:
 - analisi osteologica da effettuare sui resti relativi a 35 tombe della necropoli,
 - redazione di una relazione scientifica con allegate 35 schede relative alle analisi osteologiche compiute sui resti rinvenuti nella necropoli,
 - redazione di un contributo scientifico di circa 3 cartelle da inserire nella citata pubblicazione inerente Padova Protostorica.
3. Le prestazioni descritte dovranno concludersi entro il 30 settembre 2013, salvo eventuale sospensione o differimento del termine, al fine di consentire la rendicontazione delle spese inerenti alla prestazione in oggetto in tempo utile, nel rispetto dei termini previsti dal Programma citato.

Art. 2 Corrispettivo

1. La Stazione appaltante si obbliga a pagare all'affidatario il corrispettivo previsto per il servizio in oggetto, pari ad un importo di €....., che deve intendersi comprensivo di ogni prestazione e spese generali, per garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.
2. Il pagamento del corrispettivo prestatore per il servizio in oggetto verrà corrisposto in un'unica soluzione, previa consegna di tutti gli esiti delle analisi, nonché di tutto il materiale di cui al comma 2 del precedente articolo e presentazione di regolare documentazione contabile da parte dell'operatore prescelto e all'esito positivo della verifica di conformità.
3. Tutte le comunicazioni intercorrenti con la Stazione appaltante, nonché la documentazione prodotta dall'affidatario ai fini del servizio e del pagamento dello stesso dovranno contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, secondo la seguente dicitura:

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Progetto "Shared Culture – Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio condiviso" - Cod. CB016. Acquisizione servizio di analisi osteologica per la redazione dello studio "Al di là dei fiumi: le sepolture della prima Padova", pubblicazione scientifica sulle sepolture nella Padova protourbana e urbana (fine IX-VIII secolo a.C.). CUP: H71J10000500005. CIG Z3A0B3E395.

Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
2. L'affidatario si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Art. 4 Proprietà intellettuale

1. Gli esiti delle analisi, gli elaborati finali e tutto il materiale relativo al presente servizio sono di proprietà della Regione, che potrà incondizionatamente farne uso e cessione a terzi e che potrà tutelare i propri diritti a termini di legge.

Art. 5 Privacy e riservatezza

1. Le parti contraenti con la sottoscrizione del presente contratto si prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati ai sensi del D.lgs n.196 del 30.6.2003 “Codice in materia dei dati personali” e s.m.i.
2. L'affidatario si obbliga verso la Stazione appaltante a non divulgare a terzi dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza, raccolti o elaborati durante lo svolgimento del servizio.

Art. 6 Inadempimenti e penalità

1. La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento del servizio prestato dall'affidatario inteso come puntuale esecuzione delle attività descritte all'art. 1 del presente contratto.
2. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardo nell'adempimento rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto, la Stazione appaltante provvederà, previa diffida motivata, ad applicare una penale fino al 10% dell'importo dovuto per il servizio prestato. L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art. 7 Risoluzione

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione della penalità di cui all'art. 6 del presente contratto fosse tale da rendere insoddisfacente il servizio.
2. Per inadempienze o ritardo di particolare gravità, tali da compromettere il rispetto delle condizioni e dei termini di rendicontazione del servizio nell'ambito del Programma di cui all'art.1, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.
3. La risoluzione del contratto avverrà di diritto, previa denuncia scritta della stazione appaltante, con lettera raccomandata a/r indirizzata all'affidatario.

Art. 8 Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

Art. 9 Spese contrattuali

1. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico dell'affidatario della prestazione.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10 Disciplina applicabile

1. Per quanto non diversamente previsto nel presente contratto, si applica la disciplina prevista dalle leggi vigenti e dal codice civile.

2. In ogni caso, l'affidatario si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Venezia,

Regione del Veneto
Il Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie

.....

PER ACCETTAZIONE
(l'affidatario).

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10.

PER ACCETTAZIONE
(l'affidatario)

.....